DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Art. 1-bis

Misure di sostegno alle politiche di contrasto dell'immigrazione clandestina

All'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: "5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi, interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.

Versione in vigore dal 14 novembre 2004, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di immigrazione
Estremi	Decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-immigrazione/art-1-bis-misure-di-sostegno-alle-politiche-di-contrasto-dell-immigrazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it